

886



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



Prot. n. 8400 /2022 /Area 1

Torino, 4 agosto 2022

Signor Presidente ASCOM

(info@ascomtorino.it)

Signor Presidente CONFESERCENTI

(segreteria@confesercenti-to.it)

Signor Presidente EPAT

(info@epat.it)

Signor Presidente FIEPeT

(FAX 011/5220315)

TORINO

OGGETTO: Ordine e Sicurezza Pubblica – Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona per tutti gli incontri in programma allo Stadio "Grande Torino" di Torino. Stagione calcistica 2022/2023.

Per opportuna conoscenza, si invia copia dell'ordinanza p.n. adottata in data odierna concernente l'oggetto.

IL PREFETTO

(Ruberto)

SA/sb



PER CONTI B8 TORINO

Il Prefetto di Torino

Prot. n. 8400 /2022

Rilevato che, con l'inizio della stagione calcistica 2022/2023, presso lo Stadio "Grande Torino" di Torino si disputeranno incontri valevoli per il campionato di calcio di "serie A", incontri valevoli per altre competizioni e gare amichevoli;

Considerato:

che, in tali occasioni e contesto, il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico;

che la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona favorisce l'uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

Ritenuto:



che quanto precede possa determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e per l'ordine pubblico;

che, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla sicurezza sociale, si renda opportuno vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dell'impianto, nonché la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona anche nelle immediate adiacenze dello Stadio "Grande Torino" di Torino, in occasione di tutti gli incontri che si disputeranno presso il predetto impianto sportivo nella stagione 2021/2022, ivi comprese le gare amichevoli di pre-campionato, con riferimento al periodo di tempo immediatamente precedente e successivo allo svolgimento dell'incontro;

Vista la nota del Questore di Torino prot. Cat. A.4/22.Gab. del 3 agosto 2022;

Visto l'art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773, che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773;



OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS




PED. CIV. 88 TORINE

Il Prefetto di Torino

ORDINA

In occasione di tutti gli incontri di calcio, ivi comprese le gare amichevoli, che si disputeranno presso lo Stadio " Grande Torino nell'intera stagione calcistica 2022/2023:

1. all'interno dello Stadio "Grande Torino" di Torino, ad eccezione della Tribuna Ovest (palchi e ristorante), sono vietate la somministrazione, vendita e asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita e detenzione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona, nelle tre ore antecedenti la gara e sino a un'ora dopo il termine della stessa;
2. sono vietate, nelle tre ore antecedenti l'incontro e sino a un'ora dopo il termine della stesso, la somministrazione e la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, e la detenzione di qualsiasi bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona nell'area adiacente al predetto impianto così delimitata:
 - C.so Monte Lungo, tratto tra C.so IV Novembre e P.zza Costantino il Grande;
 - C.so G.Ferraris, tratto tra P.zza Costantino il Grande e P.le San Gabriele da Gorizia;
 - P.le San Gabriele da Gorizia, tutto;
 - C.so Unione Sovietica, tratto tra Passaggio Privato Mario Leoni e Via San Marino;
 - Via San Marino, tratto tra C.so Unione Sovietica e C.so Agnelli;
 - C.so Agnelli, tratto tra Via San Marino e C.so Sebastopoli;
 - C.so IV Novembre, tratto tra C.so Sebastopoli e C.so Monte Lungo;
 - C.so Sebastopoli, tratto compreso tra C.so Orbassano e C.so IV Novembre;
 - Piazzale Grande Torino, tutto;
 - Via Filadelfia, tratto compreso tra Via Tripoli e via Giovanni Spano, interno 14;





Il Prefetto di Torino

- Via Arnaldo da Brescia, tratto compreso tra piazzale San Gabriele da Gorizia e Via Montevideo.

Il termine "contenitori idonei all'offesa della persona" deve intendersi riferito, oltre che ai contenitori di vetro, anche a quelli di plastica ed alle lattine e, pertanto, si consente la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o carta.

Il Sindaco di Torino è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 4 agosto 2022



PER IL SINDACO
[Signature]

IL PREFETTO

(Ruberto)

FIRMATO

